



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI SOCIALI E L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI

CAPO I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina e determina i principi e i criteri di erogazione degli interventi e dei Servizi Sociali del Comune di Scalea in conformità con la normativa comunitaria nazionale e regionale.

Art. 2 – Servizio Sociale del Comune: definizione ed organizzazione

1. Il servizio sociale del comune è un servizio di primo livello rivolto alla popolazione nella sua generalità.

Svolge compiti di informazione, consulenza, prevenzione, promozione, rilevazione dei bisogni, presa in carico e risposta al problema, quando possibile.

Opera in piena autonomia relativamente alle problematiche socio-assistenziali.

Persegue le finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti. Il Comune persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del terzo settore e le forme di auto-organizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale con l'obiettivo fondamentale del "benessere" della comunità, in attuazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà sociale.

2. Il sistema socio-assistenziale del Comune si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo, come definito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- b) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- c) l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- d) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- e) il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
- f) la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
- g) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
- h) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- i) l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi

di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;

l) la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

Art. 3 – Finalità ed obiettivi

1. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative afferenti ai servizi sociali nell'ambito del proprio territorio ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 2000, della Legge n. 328 del 2000 e relative norme di attuazione, nonché del proprio statuto. I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano secondo i principi della efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione.

2. Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono dare luogo a situazioni di bisogno sociale e/o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;

b) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta;

c) agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, provvedendo, se necessario, dietro la loro libera scelta, all'inserimento in nuclei familiari, para familiari o comunitari-sostitutivi;

d) favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

Art. 4 – Destinatari degli interventi

1. Gli interventi disciplinati dal presente Regolamento sono rivolti ai cittadini, alle famiglie nonché agli stranieri residenti ed apolidi residenti nel territorio del Comune di Scalea, nei limiti e alle condizioni previste dagli accordi internazionali e dalle leggi vigenti. Per i cittadini che abbiano trasferito la loro residenza è richiesta un'anzianità di mesi 36.

2. Hanno diritto agli interventi e alle prestazioni previsti dal presente regolamento i minori cittadini italiani ed i minori stranieri residenti e non residenti che si trovino in situazione di emergenza.

3. Possono altresì beneficiare di aiuto coloro che si trovino di passaggio nel Comune, in situazione di bisogno assistenziale: in questo caso le prestazioni devono avere il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.

4. Tutti i servizi vengono attivati, oltre che su istanza dell'interessato, anche sulla base delle informazioni di cui venga a conoscenza il servizio nell'ambito della propria attività di prevenzione, su segnalazione di altri servizi o per disposizione dell'autorità giudiziaria.

5. Tutte le persone dimoranti nel territorio del Comune di Scalea hanno, comunque, diritto agli interventi non differibili, alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure del piano sociale regionale e dei regolamenti comunali.

Art. 5 – Aree di intervento

Il Comune, in considerazione della centralità della famiglia e dunque della necessità della presa in carico dell'intero nucleo, con azioni specifiche legate alle problematiche presenti al suo interno, nonché della multidisciplinarietà del progetto assistenziale individualizzato (PAI), provvederà a sviluppare l'intervento socio assistenziale nelle seguenti aree:

- MINORI

- ADULTI
- ANZIANI
- NON AUTOSUFFICIENZA

All'interno delle varie aree saranno previsti interventi e servizi ad hoc per disabili ed immigrati. Per problematiche che comportano il coinvolgimento di professionalità sanitarie, si procederà, in conformità al DPCM 14/02/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie" e degli eventuali provvedimenti regionali in materia con protocolli operativi per:

- la definizione di progetti individualizzati;
- le modalità di presa in carico e l'attribuzione delle responsabilità sul caso;
- la definizione delle competenze economiche ed organizzative.

Analoghi protocolli potranno essere stipulati con la scuola e con altri soggetti istituzionali.

Art. 6 - Tipologia dei servizi e delle prestazioni

I servizi e le prestazioni sociali ed assistenziali forniti dal Comune, si articolano nelle seguenti tipologie:

SERVIZI A VALENZA GENERALE:

SERVIZI RIVOLTI ALLA GENERALITA' DELLA POPOLAZIONE:

- Segretariato sociale
- Servizio Sociale Professionale

INTERVENTI DI RETE

Garantiti dalle risorse formali ed informali (umane e strumentali) del territorio attivate e coordinate dal servizio sociale professionale.

INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL BEN-ESSERE

- servizi ludico-ricreativi
- sostegno alla genitorialità e centri ascolto
- agenzia giovani
- centri di aggregazione
- laboratorio della "Città Possibile" "Nati per leggere" "La città dei bambini"

INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

- Analisi della domanda ed indagine sociale
- Segretariato e consulenza sociale
- Presa in carico del caso
- Segnalazione e collaborazione ad organi giudiziari, scolastici, ecc
- Valutazioni richieste di accesso ai servizi, proposte di intervento
- Monitoraggio dei casi in carico
- Consulenza e raccordo nella progettualità e negli interventi con le istituzioni presenti sul territorio e con le organizzazioni di volontariato
- Attivazione e mobilitazione delle risorse presenti a livello territoriale
- Verifica dell'efficienza, efficacia e funzionalità delle attività e delle prestazioni rispetto ai bisogni rilevati ed ai problemi affrontati
- Rilevazione e segnalazione delle problematiche presenti sul territorio

SERVIZI SPECIFICI

- Assistenza domiciliare
- Telesoccorso
- Trasporti sociali e speciali
- Vacanze
- Centro diurno
- Contributi economici

SERVIZI SOSTITUTIVI DEL NUCLEO FAMILIARE

- Affidato etero - familiare
- Collocazione in Comunità educative o familiari

Art. 7 - RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO O CON ALTRI ENTI NO PROFIT

Il coinvolgimento del volontariato costituisce un elemento di rilevante significato nel raggiungimento degli obiettivi definiti dal Servizio. Il Comune riconosce la funzione integrativa e sussidiaria del settore no profit nell'ambito dei servizi sociali. Le organizzazioni di volontariato, preferibilmente riconosciute dalla Regione, possono cooperare con L'Ente Comune anche in forma convenzionata, purché offrano le necessarie garanzie per la qualità delle prestazioni, la qualificazione del personale e l'efficienza organizzativa ed operativa.

CAPO II

MODALITÀ DI ACCESSO E REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI.

Art. 8 - Accesso ai servizi e diritti

1. L'accesso alle prestazioni ed ai servizi previsti nel presente regolamento può avvenire:

- a) su richiesta del diretto interessato;
- b) su richiesta dei familiari o dei parenti;
- c) su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari di primo e secondo livello
- d) su segnalazione di altre istituzioni, di soggetti privati, del vicinato, di associazioni di volontariato;
- e) su richiesta del servizio sociale;
- f) per disposizione dell'autorità giudiziaria.

2. Nei casi previsti dai punti b,c,d,e, f, del comma 1, del presente articolato i servizi informeranno il diretto interessato acquisendone il consenso, qualora non sussistano condizioni di incapacità a provvedere a se stesso.

Art. 9 - Procedura

1. Il procedimento per l'ammissione alle prestazioni/servizi socio-assistenziali prende avvio con la richiesta, da parte dell'interessato, che deve essere formalizzata attraverso gli appositi moduli predisposti dagli uffici comunali e si conclude con l'approvazione del PAI (Progetto Assistenziale

Individualizzato).

2. Le richieste vanno corredate dalle informazioni, dai dati e dalla documentazione necessaria alla valutazione del caso; tale documentazione potrà, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi dello Stato, essere sostituita da auto-dichiarazioni.

3. I servizi provvedono ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente.

4. Qualora necessario, i servizi provvedono ad effettuare visite domiciliari o in situazione e redigono una relazione di valutazione.

5. Nella formulazione del PAI, nonché nella definizione della misura e del costo dello stesso, si tiene conto della presenza di una rete sociale e familiare di sostegno.

Art. 10 - Valutazione dello stato di bisogno

1. I soggetti di cui all'articolo 4 sono assistibili a condizione che si trovino in una situazione di effettivo bisogno per come definito dal presente Regolamento.

2. Per situazione di bisogno si intende una condizione in cui sia presente almeno una delle seguenti condizioni:

a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;

b) incapacità di provvedere a se stessi;

c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;

d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.

3. Definito in questi termini lo stato di bisogno rappresenta il criterio base che consente l'accesso ai servizi assistenziali e/o alle prestazioni agevolate.

4. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata e i relativi costi.

5. L'accesso ai servizi è garantito attraverso le seguenti azioni:

a) unitarietà dell'accesso in ogni ambito territoriale;

b) informazione sistematica ed efficace sull'offerta dei servizi e sui relativi costi;

c) orientamento e supporto, particolarmente in favore di persone e famiglie in condizioni di fragilità, di non autosufficienza o di dipendenza;

d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;

e) osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e degli interventi assicurati.

6. La gestione complessiva dell'attività dei servizi sanitari/sociali/assistenziali è assicurata a livello dell'ambito distrettuale. I servizi di assistenza sociale del Comune e dell'ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) garantiscono, in ambito distrettuale, la proposta dei progetti integrati di intervento, la loro attuazione e la presa in carico degli utenti e l'erogazione delle prestazioni.

7. Le informazioni e i colloqui si effettuano presso gli uffici dei servizi sociali. Se necessario, per una maggiore comprensione e valutazione del caso, o se in presenza di persone non autosufficienti non in grado di deambulare, possono essere stabilite visite domiciliari o presso le strutture di

accoglienza e/o di ricovero o presso le sedi di altre istituzioni coinvolte.

8. La valutazione della situazione di bisogno è compito dell'assistente sociale, il quale assume le scelte opportune, tenendo conto dell'insieme delle risorse disponibili.

9. I criteri chiamati ad orientare la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, secondo le linee guida indicate al successivo capo III e riguardano:

- a) la capacità economica del diretto interessato, basata sul valore dell'ISEE;
- b) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia;
- c) la disponibilità personale di risorse di rete;
- d) le condizioni di salute;
- e) la situazione abitativa;
- f) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- g) la capacità di assumere decisioni.

10. Dal momento della richiesta non dovranno decorrere più di trenta giorni; trascorso tale termine la domanda si intende accolta. In caso di particolare urgenza, l'Assistente Sociale potrà decidere di attivare il servizio preliminarmente al completamento dell'istruttoria.

11. Ai sensi della legge 675/1966 ed avuto riguardo all'esigenza di assicurare la tutela della riservatezza delle persone e dei familiari interessati, in deroga ad ogni altra disposizione regolamentare, le determinazioni dei competenti uffici, con cui si dispongono le prestazioni, i servizi e le contribuzioni socio-assistenziali, disciplinate dal presente regolamento, a favore di persone e nuclei familiari, non sono soggette alla pubblicazione sull'albo pretorio comunale ed in caso di pubblicazione saranno omessi i dati identificativi dei beneficiari.

Tali dati saranno conservati agli atti dei relativi uffici.

Art. 11 - Ricorsi

Il differimento e/o il rifiuto dell'accesso ad un servizio, beneficio o prestazione devono essere motivati e comunicati all'interessato/a entro trenta giorni dalla richiesta. L'interessato, entro trenta giorni dalla comunicazione può proporre ricorso avverso al provvedimento al Dirigente di Servizio, che, nei trenta giorni successivi alla data della ricezione dello stesso, provvederà ad assumere le necessarie determinazioni, dandone tempestiva comunicazione al ricorrente.

Capo III

Art. 12 - Servizi gratuiti e servizi con compartecipazione ai costi da parte degli utenti

I servizi erogati dal Comune di Scalea possono essere gratuiti, a retta unica e a retta differenziata in base alle condizioni economiche dei richiedenti.

Sono gratuiti i servizi rivolti alla generalità della popolazione e che rispondono a bisogni di informazione, promozione, prevenzione sociale, aggregazione. Sono servizi gratuiti per tutta la popolazione:

- il segretariato sociale
- gli interventi di servizio sociale professionale
- gli interventi di carattere educativo

- gli interventi di socializzazione ed aggregazione
- gli interventi di accoglienza rivolti a donne e minori italiani e stranieri in temporanea difficoltà.

Per gli altri servizi l'Amministrazione Comunale fissa annualmente, in sede di predisposizione del bilancio, e in base al costo dei servizi, le rette di contribuzione a carico dell'utenza, ed eventualmente il relativo tetto economico al di sotto del quale è possibile ottenere ulteriori agevolazioni, che verranno applicate secondo apposite tabelle di riferimento predisposte per ogni singolo servizio.

Art. 13 - Ambito di applicazione

Di norma l'accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dall'Ente non è subordinato alle condizioni economiche dei soggetti richiedenti in accordo con gli articoli 2 e 3 della Costituzione. Per i servizi e le prestazioni per le quali è prevista la compartecipazione dell'utente può essere richiesta una tariffa agevolata, ove sia previsto, in base all'ISEE.

L'accesso a contributi economici è determinato da una soglia ISEE definita dall'Ente, salvo i casi in cui una norma sovraordinata non ne specifichi l'entità.

I servizi e/o le prestazioni per le quali si applica l'ISEE sono:

1. -agevolazioni tariffarie su servizi, a retta diversificata, in base alle capacità economiche dell'utente:
2. - servizio di assistenza domiciliare e domiciliare integrata (diretta e indiretta)
3. - contributi al caregiver familiare e al caregiver extra familiare e professionale
4. - telesoccorso
5. - trasporti sociali
6. - pasti a domicilio
7. - vacanze anziani
8. - centro diurno anziani
9. - contributi economici a supporto del reddito
10. - esoneri/riduzione: mensa e trasporti scolastici

Sono esclusi i servizi e le prestazioni per le quali l'Amministrazione non prevede agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi/agevolazioni tariffarie non collegati nella misura a determinate situazioni economiche.

Art. 14 – Determinazione della situazione economica

Il presente regolamento stabilisce l'utilizzo dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), come strumento atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla specifica normativa definita dal Decreto Legislativo 109/1998 come modificato dal Decreto Legislativo 130/2000 e successivi regolamenti attuativi.

L'ISEE è dato dalla somma dell'Indicatore della situazione reddituale (ISR) e dell'Indicatore della situazione patrimoniale (ISP) divisa per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare per come previsto dall'art. 1 bis del DPCM 221/99 e modificato dal DPCM 242/01.

E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a valutazione. In tal caso l'accesso alla prestazione sociale avverrà senza il godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di priorità dipendenti dalla situazione economica.

2. L'Isee viene utilizzata:

- a) per fissare, in relazione all'accesso a determinate tipologie di prestazioni, il limite massimo di capacità economica;
- b) per fissare, insieme ad altri indicatori di tipo sociale, le priorità di ammissione;
- c) per fissare, insieme ad altri indicatori di tipo sociale, i livelli di contribuzione al costo del servizio posti a carico dell'utente.

3. Ai fini della valutazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni e per la relativa tariffazione, il Comune, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, si attiene alle seguenti configurazioni del nucleo di riferimento sulla base del quale calcolare l'Isee:

- a) per le persone portatrici di handicap e per le persone ultra-sessantacinquenni non autosufficienti si considera il solo diretto interessato;
- b) per le persone ultra-sessantacinquenni non rientranti nella previsione di cui alla lett. a si considera il diretto interessato più il coniuge convivente o il convivente more uxorio;
- c) nei rimanenti casi si considera il nucleo anagrafico, per come definito dall'articolo 4 DPR n° 223 del 30 maggio 1989.

4. La Giunta Comunale provvede, nel rispetto della disciplina generale approvata dal Consiglio e sulla base di specifica istruttoria volta a valutare gli impatti economico – finanziari delle scelte assunte, ad emanare e ad aggiornare:

- a) con riferimento all'elenco delle prestazioni di sussidio economico, le relative soglie Isee di accesso;
- b) con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico degli utenti, le fasce Isee, la definizione del relativo nucleo di riferimento e gli ulteriori indicatori sociali da utilizzare per calcolare l'ammontare della contribuzione;
- c) le soglie di riferimento per l'esenzione dal pagamento delle quote di contribuzione ai servizi;
- d) le relative poste di bilancio per ogni singola area di intervento.

Art. 15 - Accesso alle prestazioni e/o agevolazioni

1. Il richiedente le prestazioni e/o le agevolazioni di cui al precedente art.13 deve presentare, unitamente alla domanda di erogazione del servizio o agevolazione tariffaria, la dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, compilando il modello-tipo previsto dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le indicazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

La dichiarazione, munita della relativa attestazione, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ciascun componente il nucleo familiare per accedere anche ad altre agevolazioni (nella misura in cui i criteri di valutazione dell'ISE sono omogenei).

2. Il richiedente dichiarerà, altresì, di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite comprese le verifiche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tale fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

3. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.

4. Il richiedente la prestazione o l'agevolazione tariffaria presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata in luogo della dichiarazione di cui al primo comma.

5. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello fornito dal Comune.

Art 16 – Validità dell'attestazione

1. Le attestazioni relative all'avvenuta presentazione della dichiarazione sostitutiva unica hanno validità annuale.
2. Il dichiarante può avvalersi della facoltà di presentare, entro il periodo di validità, una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e/o familiari. La nuova attestazione produrrà i propri effetti a partire dal primo giorno del mese successivo rispetto alla data di presentazione.
3. L'Ente può avvalersi della facoltà di richiedere al cittadino una dichiarazione aggiornata nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva in corso di validità non contenga i dati economici relativi all'anno precedente l'istanza.
4. Il Comune si fa carico, con proprie risorse e stipulando idonee convenzioni, dell'onere derivante dall'elaborazione della dichiarazione ISE resa dai cittadini residenti ai Centri di Assistenza Fiscale operanti sul territorio comunale.

Art. 17 – Controlli

Il Comune attiva i controlli formali sulle auto-dichiarazioni secondo le seguenti linee guida:

a) Tipologia dei controlli

- 1) Controlli a campione in misura non inferiore al 10% delle domande presentate ed inerenti il singolo servizio o la singola agevolazione, pervenute nel periodo considerato. A tal fine si assume come periodo di riferimento il singolo esercizio finanziario.
- 2) Controlli puntuali e mirati sulla singola domanda qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate, inerenti stati, fatti e qualità personali e/o di terzi facenti parte del nucleo familiare del richiedente e segnatamente qualora le dichiarazioni risultino:
 - a) Palesemente inattendibili;
 - b) Contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità personali del richiedente e/o di terzi da questi dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati;
 - c) Contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;
 - d) Illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse dichiarate ed in possesso del Comune;
3. Controlli nei casi di dichiarazione di assenza totale di reddito.

b) Modalità di effettuazione dei controlli

L'attività di controllo sulle auto-dichiarazioni è anzitutto finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qual volta sia evidente la buona fede dell'interessato, dando la priorità agli errori che hanno rilevanza sostanziale sul procedimento in corso.

- 1) L'Ufficio competente provvederà a richiedere la documentazione necessaria al controllo e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione, al fine di accelerare i tempi delle funzioni del controllo medesimo, rimanendo ovviamente esclusa dalla suddetta richiesta ogni documentazione già in possesso del Comune;
- 2) Nel caso in cui non sussista la collaborazione degli interessati, l'Ufficio competente provvederà

ad attivare i controlli secondo le modalità di legge. Si provvederà pertanto ad effettuare controlli ed accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 18, commi secondo e terzo, della L.241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni, mediante controlli diretti ed indiretti. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione alla Procura della Repubblica), l'Ufficio competente a mezzo del Responsabile di Area, adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

3. I controlli sostanziali competono alla Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 4, comma 8, del Decreto Legislativo 109/1998, così come modificato dal Decreto Legislativo 130/2000.

4. Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione agevolata o del servizio da parte del Comune, vengano accertati con qualunque modalità redditi e/o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati in solido e da questi non dichiarati, verrà con decorrenza immediata interrotta l'erogazione del servizio fino a quel momento prestato. E' fatta in ogni caso salva l'azione di rivalsa del Comune per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

CAPO IV

ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 18 – Forme di intervento

1. L'assistenza economica è prevista come misura di contrasto alla povertà ed è rivolta a persone in difficoltà ed a rischio di marginalità sociale, senza reddito o con limitate risorse, tali da manifestare una incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze ed ove risulti necessario garantire i bisogni essenziali ed indispensabili.

2. Il Comune può prevedere, tra gli altri interventi di tutela, l'assegnazione di contributi in denaro o altri vantaggi economici, la cui erogazione è disciplinata secondo il parametro del reddito minimo (come stabilito ai sensi del presente regolamento – art. 20 e Allegato A), e compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio del Comune.

3. L'intervento economico può essere concesso, secondo le seguenti modalità, anche in concomitanza ad altre prestazioni e servizi assistenziali, che debbono essere tenute in considerazione sia nel calcolo del minimo vitale, per come previsto all'art 20, sia nella stesura del progetto globale di assistenza. Gli interventi economici di integrazione al reddito previsti sono:

- **assistenza a carattere continuativo:** prevede la concessione di un contributo periodico pari alla differenza tra l'importo del reddito minimo e le risorse di cui dispongono il richiedente ed il suo nucleo familiare, finalizzato al soddisfacimento dei bisogni primari; può essere erogato per una durata massima di un anno dalla data del provvedimento di concessione e può essere rinnovato a seguito di nuova domanda e relativo procedimento istruttorio, volto all'accertamento del permanere dello stato di bisogno.
- **assistenza economica temporanea:** finalizzata al reinserimento, consiste in interventi, a favore di soggetti o nuclei familiari, con lo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore dell'intervento, rendendolo partecipe all'azione di recupero, prevedendo e definendo delle prescrizioni che l'interessato deve svolgere a favore della propria famiglia e della propria condizione sociale, realizzati anche in collaborazione con altri servizi
- **intervento straordinario:** prevede l'erogazione di un contributo in un'unica soluzione finalizzato a superare situazioni di bisogno straordinarie.
- **prestito sociale o contributo finalizzato al conseguimento di prestazioni previdenziali:** Il Comune, in luogo di altre forme di assistenza economica, può concedere prestiti a

sostegno economico di singoli o nuclei familiari, in condizione di temporanea difficoltà, allo scopo di prevenire l'entrata delle famiglie nel circuito assistenziale. L'intervento si configura come anticipazione di una somma di denaro qualora il soggetto sia assegnatario di erogazioni pensionistiche, assistenziali o previdenziali. L'erogazione è subordinata all'assunzione da parte del titolare dell'obbligo di rimborsare il Comune ratealmente o con quanto percepito dall'Ente Previdenziale o Assistenziale. A tal fine l'interessato sottoscriverà al momento dell'erogazione un'apposita impegnativa.

- **sostegni economici rivolti a famiglie con minori per servizi legati alla crescita e all'educazione:**

Il Comune si pone, tra i vari obiettivi, anche quello di sostenere le famiglie in disagiate condizioni economiche che abbiano figli minori a carico per favorire una loro più ampia e congrua integrazione nel tessuto sociale. Gli interventi sono volti a sostenere il costo delle rette delle scuole materne, asili nido e/o di altri servizi o beni legati all'infanzia (es. latte, pannolini, ecc.) e all'adolescenza che non siano già ricompresi in altre forme di contributo - specifiche per servizi a minori - comunali, regionali o statali, (es. buoni scuola, contributi per i libri di testo, borse di studio, assegni di maternità, ecc.) e andranno erogati, laddove possibile, direttamente agli Enti o ai pubblici esercizi che forniscono il servizio o la prestazione al e per il minore.

- **contributo alle persone di passaggio:** per garantire una minima autonomia alla persona di passaggio in situazione di bisogno assistenziale è consentita, l'erogazione da parte del Responsabile di Area di una somma di denaro o altra prestazione sufficiente a far fronte alle esigenze primarie temporanee al solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.

4. Gli importi massimi concedibili per ogni tipologia di assistenza economica e disposizioni integrative sono riportati nell'allegato B o negli altri allegati indicati ai commi precedenti, aggiornabili dalla Giunta Comunale. I limiti previsti possono essere superati solo in presenza di particolari ed eccezionali situazioni di disagio opportunamente documentate e a seguito di attenta valutazione del servizio sociale professionale ed approvazione della Giunta Comunale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio deliberati e per progetti limitati nel tempo. La quantificazione degli interventi verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto e alle risorse proprie della rete parentale.

5. Per la richiesta di sostegno economico continuativo, temporaneo o straordinario, si tiene conto nel calcolo della situazione economica di ogni entrata a qualsiasi titolo percepita (compresi eventuali contributi dei civilmente obbligati) oltre ai beni mobiliari ed immobiliari di tutti i componenti il nucleo familiare. A tal fine il cittadino dovrà presentare una dichiarazione e attestazione ISEE che andrà integrata con tutti i redditi non imponibili IRPEF ed ogni altra entrata di qualsiasi natura, facendo riferimento agli ultimi 12 mesi precedenti la data della presentazione della domanda.

6. L'intervento di sostegno economico viene erogato preferibilmente sotto forma di servizi (buoni pasto, buoni alimentari, pagamento di bollette, esonero dal pagamento di servizi, rateizzazioni nel pagamento di servizi comunali e/o pubblici, sgravio, totale o parziale, di situazioni debitorie per imposte, tasse o contributi comunali ecc.).

7. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare accertamenti circa la veridicità della situazione reddituale e patrimoniale dichiarata.

8. L'assistenza economica è subordinata alla condivisione di un progetto con il Servizio Sociale, sottoscritto dall'utente. I parenti sono convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

9. Sono eccezionalmente ammesse deroghe nella concessione delle provvidenze economiche in presenza di particolari situazioni debitamente documentate e motivate dal Servizio Sociale, ove si accerti la necessità di intervenire ai fini di garantire la concreta tutela delle persone in difficoltà.

10. In particolare non saranno ammessi al contributo coloro che rifiutino di sottoscrivere il progetto assistenziale redatto dalla assistente sociale o dall'equipe socio-psico-pedagogica ed in particolare che rifiuti di accettare ipotesi di inserimento lavorativo ancorché protetto od in forma di borsa lavoro.

11. Sono motivo di esclusione dalle prestazioni di natura economica, previste al presente articolo, le seguenti condizioni:

- reddito superiore al valore ISEE o reddito fissato;
- esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 C.C. e seg.) e che di fatto provvedano a garantire il minimo vitale;
- rifiuto a richiedere gli alimenti ai civilmente obbligati;
- possesso di patrimonio mobiliare (ad eccezione degli strumenti di lavoro e dell'auto non di lusso) e finanziario (Titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento ecc);
- proprietà di patrimonio immobiliare (fatta eccezione per l'unità immobiliare con caratteristiche non di lusso/ commisurata ai bisogni del nucleo familiare e non inclusi nelle categorie A/1, A/8 e A/9);
- tenore di vita non rispondente alla situazione dichiarata o reddito non accertabile;
- mancanza di collaborazione dell'utente rispetto alla presa in carico del servizio sociale e al piano individuale di assistenza definito con esso (ad esempio non attivazione rispetto alla ricerca di un lavoro, o rifiuto di offerta di lavoro);
- cessazione volontaria di un'attività lavorativa;
- qualora lo stato di indigenza sia determinato da stili di vita la cui correzione richieda interventi terapeutici ai quali il soggetto non intende sottoporsi volontariamente (tossicodipendenza, alcool-dipendenza, gioco d'azzardo, patologia psichiatrica ecc). La frequenza volontaria di una struttura terapeutica è condizione necessaria per l'erogazione del contributo;
- richiesta ripetuta ed abitudinaria; è considerata tale la richiesta che pervenga, da parte dello stesso nucleo familiare, con una cadenza periodica inferiore all'anno, salvi comprovati casi di eccezionalità.

Art. 19 - Interventi economici per specifiche categorie di utenti.

I contributi sono erogati secondo la normativa di riferimento con precise disposizioni e requisiti, nei casi sottoelencati:

- 1) L. 448/98 e L. 4/2001 – interventi a sostegno della maternità e della famiglia, secondo i parametri e le modalità previste dalle citate leggi;
- 2) L. 184/83 e L. 149/2001 contributo alle famiglie affidatarie rapportato alla durata ed alle modalità dell'affidamento;
- 3) L. 13/89 interventi a favore disabili (abbattimento barriere architettoniche, acquisto sussidi ed attrezzature) secondo le direttive impartite dalla Regione ed in conformità alla circolare ministeriale applicativa della legge;
- 4) L.431/98 - contributi per canoni di locazione. Gli interventi sono disciplinati da normativa speciale, aggiornata annualmente;
- 5) Altri interventi previsti dalle norme regionali e statali a carico dei Comuni, in applicazione della legge quadro dei servizi sociali n. 328/2000.

Art. 20 -Definizione “Minimo Vitale”

1. Per “Minimo Vitale” si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

2. Il Comune assume, quale valore economico del “minimo vitale” per un individuo, eventualmente

rapportato alla scala di equivalenza di cui al Decreto Legislativo 130/2000, l'importo annuale del Trattamento minimo INPS (cfr Allegato A "Definizione del minimo vitale").

3. Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con reddito inferiore o uguale al minimo vitale, è riconosciuto il massimo beneficio economico applicabile, che può tradursi nell'accesso gratuito alla prestazione o nell'esenzione totale del pagamento delle tariffe, a seconda della tipologia degli interventi/servizi.

Art 21 – Assistenza Economica Continuativa

1. Possono fruire dell'assistenza economica continuativa i cittadini, soli o in coppia, che abbiano un reddito inferiore al minimo vitale (come definito nell'art.20 del presente regolamento) e non in grado di sostenere un'attività lavorativa, che garantisca redditi almeno pari ai parametri previsti dal presente regolamento quale minimo vitale (art 20), a causa di:

- età di norma superiore per le donne ai 60 anni e per gli uomini ai 65 anni;
- invalidità civile riconosciuta pari o superiore a quella prevista dalla legge o stato psico-fisico invalidante, idoneamente documentato;
- persone interdette soggette a tutela.

2. L'intervento deve essere definito in un progetto specifico dall'assistente sociale e deve contenere: la definizione degli obiettivi, la finalizzazione degli interventi, l'ammontare della somma mensile da erogare e le verifiche dell'evoluzione socio-economica del progetto stesso.

3. Il contributo può essere erogato per un periodo massimo di 12 mesi e verrà corrisposto mensilmente. Può essere riproposto, previa verifica delle condizioni socio-economiche dei richiedenti e del piano individualizzato di assistenza. In ogni caso non sussistono limiti temporali per i soggetti in situazione di cronicità riferita a condizioni sociali e/o sanitarie particolari (ad es. malati di AIDS, malati cronici, invalidi totali permanenti, ecc.) e per i soggetti anziani in condizioni economiche irreversibili, senza congiunti obbligati per legge, fatte salve le periodiche verifiche del caso.

4. Il Comune contribuirà a favore dell'indigente per la differenza tra il Minimo Vitale (art 20) ed il reddito calcolato come all'art 14, nel limite dei massimali indicati nell'allegato B.

5. Le richieste di contributo economico e di integrazione al minimo vitale a valore retroattivo, rispetto alla data della domanda dell'interessato, non possono essere accolte.

6. Le richieste di integrazione al minimo vitale avanzate da persone abili al lavoro non possono essere accolte.

7. Qualora l'intervento economico non sia erogabile sotto forma di servizi e sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Art. 22 – Assistenza Economica Temporanea

1. Possono fruire dell'assistenza economica temporanea i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) soggetti di cui all'art. 18 c 1;
- b) nuclei mono-genitoriali con figli minori a carico nel periodo successivo alla separazione/vedovanza/allontanamento cautelativo dalla famiglia e/o abbandono del coniuge, in assenza di rete parentale di sostegno;
- c) nuclei familiari monoreddito in cui l'unico componente occupato perda il lavoro a causa di fallimento della ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta grave malattia che sia

- causa di licenziamento o di riduzione dello stipendio;
- d) ex detenuti e famiglie di detenuti nel primo periodo di detenzione o successivo ad esso;
- e) tossicodipendenti o etilisti in presenza di un progetto riabilitativo concordato con i servizi competenti;
- f) persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità in presenza di un progetto di reinserimento e/o di contenimento sociale;
- g) giovani tra i 18 e i 21 anni già in carico al servizio sociale con provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria in presenza di un progetto di autonomia personale.
2. Gli interventi di assistenza economica temporanea sono strettamente collegati ad un progetto di intervento individuale e globale proposto dal servizio sociale professionale che preveda tempi, modalità e verifiche periodiche.
3. L'intervento economico, definito all'interno del progetto individuale, avrà di norma una durata massima di mesi sei, eventualmente rinnovabili in presenza di gravi motivi. Il tetto massimo è indicato nell'allegato B e può essere rivalutato dalla Giunta Comunale.
4. L'assistenza economica finalizzata al reinserimento consiste in interventi a favore di soggetti o nuclei familiari con lo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore dell'intervento, rendendolo partecipe all'azione di recupero, prevedendo e definendo delle prescrizioni che l'interessato deve svolgere a favore della propria famiglia e della propria condizione sociale, realizzati anche in collaborazione con altri servizi competenti.
5. E' motivo di esclusione e/o di interruzione dell'assistenza economica temporanea la mancanza di collaborazione e la non attivazione da parte del richiedente così come richiesto al comma precedente. E' altresì motivo di interruzione il miglioramento della situazione economica del beneficiario.
6. Su proposta del Servizio Sociale Professionale, tenuto conto anche delle capacità dell'utente, privo di occupazione ed abile al lavoro, ed in base alle necessità contingenti del Comune, in alternativa all'erogazione del contributo economico temporaneo, con le modalità di cui agli articoli precedenti, può essere prevista l'attivazione del Servizio Civico con l'erogazione del corrispettivo contributo.
7. Il servizio civico può essere svolto nei seguenti settori:
- servizi di custodia, vigilanza, manutenzione e pulizie strutture pubbliche ;
 - servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico, delle aree pubbliche attrezzate e non;
 - vigilanza per mostre ed esposizioni e distribuzione di materiale inerente l'attività del Comune;
 - interventi di collaborazione con gli operatori addetti all'assistenza per disbrigo di pratiche e commissioni per conto di persone assistite dal servizio e per prestazioni a carattere sociale in collaborazione con gli operatori del servizio di assistenza domiciliare.
8. Detti incarichi non costituiranno un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico né di carattere privato, né a tempo determinato e saranno regolati secondo la normativa vigente per tempo in materia di collaborazioni autonome e/o occasionali. La durata massima, il compenso orario e disposizioni integrative sono riportati nell'allegato B. E' prevista la stipula di una polizza assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di chi svolge il servizio.

Art. 23 – Assistenza Economica Straordinaria

1. La richiesta dell'intervento deve essere debitamente motivata e documentata e l'ammontare del contributo sarà commisurato alla situazione complessiva del richiedente, il cui reddito sarà calcolato come indicato all'art. 14.
2. Il contributo può essere erogato per una sola volta all'anno per una spesa massimale indicata nell'allegato B o in rate che se cumulate non superino il massimale fissato. Viene concesso con Determinazione del Responsabile di Area, che ne determina anche l'entità tenuto conto delle

condizioni economiche dell'utente, dell'entità del contributo richiesto, delle sue finalità e delle disponibilità specifiche di bilancio.

3. Esempi di spese per le quali è possibile erogare interventi a carattere straordinario per esigenze urgenti e contingibili sono riportati nelle disposizioni integrative dell'allegato B. Nello stesso allegato sono indicate anche le spese non ammissibili.

4. Per la parte non coperta dall'intervento dei parenti obbligati interviene il Comune sempre nei limiti di cui all'allegato B.

5. La Giunta Comunale può anche concedere erogazioni di importo superiore al massimale fissato o per spese non previste nell'elenco o in presenza di un reddito superiore al minimo vitale, qualora ricorrano gravi stati di disagio ed emarginazione, rilevati dal Servizio Sociale Professionale, che richiedano consistenti interventi per eliminare possibili condizioni di rischio.

6. Le richieste d'intervento economico motivate dalla necessità di acquisire prestazioni o presidi sanitari non coperti (o coperti in misura parziale) dal Servizio Sanitario Nazionale sono di norma respinte. L'accoglimento delle richieste di cui sopra è possibile soltanto se vi sia stata l'utilizzazione preventiva di tutte le possibilità offerte dal Servizio Sanitario Nazionale.

7. L'esistenza delle condizioni di cui al comma precedente deve essere ampiamente motivata dal richiedente e accertata, laddove possibile, dall'Assistente Sociale competente.

Art. 24 – Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.)

Il servizio di assistenza domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale, rivolte in modo privilegiato agli anziani, agli invalidi, agli adulti che si trovino in contingenti situazioni di parziale o totale non autosufficienza, nonché ai nuclei familiari con bambini e/o con componenti a rischio di emarginazione o in situazioni di temporanea difficoltà, al fine di permettere la permanenza nel normale ambiente di vita ed evitare il ricorso alla istituzionalizzazione.

Le prestazioni riguardanti il servizio di aiuto domiciliare possono essere:

A. aiuto domestico e cura della persona nella sua globalità:

- igiene e cura della persona;
- pulizie dell'abitazione;
- preparazione e fornitura dei pasti;
- acquisto di generi alimentari, medicinali e di altro ove necessario
- disbrigo di semplici pratiche o commissioni (pagamento bollette, ritiro pensioni ecc.);
- soddisfacimento delle necessità inerenti al ricovero qualora l'utente sia temporaneamente degente presso l'ospedale, istituti di ricovero, centri di riabilitazione, quando non ci siano familiari che possano provvedere a tali necessità;
- accompagnamento dal medico e/o presso altri servizi o per altre specifiche necessità personali;
- prestazioni igienico - sanitarie di semplice attuazione
- interventi di emergenza attivando i presidi sanitari proposti
- attività di segretariato e sostegno alla vita di relazione
- collaborazione con i servizi di carattere sanitario

B. Servizio lavanderia:

- Lavaggio, stiratura e rammendo di biancheria e vestiario personali dell'utente da effettuarsi presso il domicilio dello stesso se in possesso della strumentazione necessaria.

C. Servizio pasti a domicilio

- Recapito a domicilio di pasti caldi pronti.

D. Servizio di trasporto

- E' previsto l'accompagnamento di utenti seguiti dal Servizio di A.D. ed eccezionalmente di altri utenti, per il disbrigo di pratiche burocratiche, riscossione pensioni, visite mediche ecc.

E. Telesoccorso e telecontrollo

E' un servizio finalizzato a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di emarginazione derivanti da insufficienti risorse economiche o da uno stato di solitudine dei cittadini e delle cittadine che sono portatori/trici di handicap o che sono anziani/e.

I beneficiari del servizio possono essere:

- a) Anziani/e dipendenti dall'aiuto di terzi o in età avanzata;
- b) Anziani/e che vivono soli o comunque senza adeguato supporto familiare;
- c) Portatori/trici di handicap;
- d) Soggetti dichiarati a rischio dai sanitari;
- e) Soggetti che siano stati ricoverati in presidi ospedalieri, anche saltuariamente, negli ultimi tre anni per malattie ad andamento cronico;
- f) Soggetti che abbiano richiesto ospitalità in strutture sociosanitarie pubbliche o private;
- g) Soggetti che chiedono di essere dimessi da strutture sociosanitarie per essere assistiti/e nel proprio domicilio;
- h) Soggetti che vivono situazioni di emarginazione e bisogno sociale

L'attivazione del servizio è proposta alla Regione Calabria dal Comune, la quale attraverso il convenzionamento con apposite agenzie provvederà alla dotazione in comodato d'uso delle apparecchiature necessarie a raccogliere il segnale di allarme.

Art. 25 - Criteri di priorità per l'accesso al servizio di assistenza domiciliare.

Qualora il servizio non sia in grado di rispondere a tutte le richieste pervenute, la priorità nell'erogazione di servizi sarà assicurata nel seguente ordine:

- Persone anziane sole o in coppia prive di risorse familiari e con ridotta autosufficienza;
- Nuclei familiari in cui è inserita la persona non autosufficiente, prioritariamente se convivente con anziani;
- Nuclei familiari che presentano problematiche di disadattamento, devianza o disagio sociale;
- Persone in precarie condizioni di salute, anche in famiglia.

A parità di condizioni di ciascuna delle tipologie indicate, verrà data priorità a coloro che si trovino in condizioni di reddito e patrimonio meno elevato e con minor grado di autonomia.

Le domande di accesso al servizio, alle quali non è possibile dare riscontro positivo in tempi brevi, verranno inserite in una lista d'attesa, formulata secondo le priorità indicate nel presente articolo, che verrà evasa progressivamente.

I criteri di priorità potranno essere motivatamente derogati, con particolare riguardo alle situazioni di minori su relazione dell'assistente sociale.

Art. 26 – Servizi Residenziali e Semi-residenziali

Le norme che seguono riguardano la copertura delle quote sociali che vanno a carico dell'Amministrazione Comunale e sono escluse le quote di competenza sanitaria.

A) Per Minori

Il Comune assicura, in favore di tutti i residenti minorenni del Distretto Sociale, ove necessario,

l'inserimento residenziale e semi residenziale di minori nelle forme e nei modi più idonei a garantire agli stessi tutela e sostegno alla loro crescita e al loro benessere psico-fisico.

In relazione alle singole situazioni ed agli eventuali provvedimenti tutelari in corso si attivano tutte le forme di collaborazione con la famiglia ed i servizi preposti.

L'accoglienza potrà avvenire preferibilmente presso comunità familiari, case famiglia, ecc. e, solo in via eccezionale ed in assenza di altre risorse, presso istituti per minori.

Indipendentemente dal motivo di fruizione del servizio, al pagamento della retta sono tenuti a concorrere tutte le persone conviventi nel nucleo familiare e civilmente obbligate, conviventi o meno.

La compartecipazione è definita secondo i parametri dell'allegato B.

Nella eventualità che l'inserimento del minore in comunità o altro ambiente protetto sia disposto con decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile, non è prevista la compartecipazione a carico dei soggetti obbligati, salvo rivalsa nei confronti dei familiari ed eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria in relazione alle fattispecie di cui all'art. 591 e ss. del Codice Penale.

In tale ipotesi rientrano altresì l'accompagnamento e l'inserimento coattivo di minori effettuato ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 DPR 448/98.

B) Per Anziani e Disabili

I servizi residenziali e semi residenziali per adulti e anziani si rivolgono principalmente alle persone in età avanzata ed a persone in particolari condizioni fisiche, familiari e sociali che non sono più in grado di condurre vita autonoma e pertanto debbano ricorrere ad un servizio collettivo diurno o residenziale per rispondere ad esigenze non risolvibili a domicilio.

L'accesso alla rete di servizi è regolamentato dal Servizio Politiche Sociali, Sezione Assistenza sul Territorio, come unico punto di accesso ai fini dell'inserimento in regime di accreditamento ovvero di integrazione della retta.

L'assistente sociale responsabile del caso verifica e certifica, tramite relazione, la effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o dell'inabile nel proprio ambito familiare anche attraverso il ricorso ai servizi di rete, in particolare ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare integrata, Centri diurni, assegni di cura:

L'assistente sociale promuove la valutazione multidimensionale dello stato di non autosufficienza.

In caso di accesso ai posti in regime di accreditamento, la scheda di valutazione multidimensionale ed il punteggio valutativo che ne scaturisce, determinano la graduatoria per l'accesso. Su motivata relazione dell'assistente sociale sostenuta da elementi oggettivi, che riguardino l'inserimento di persone presso strutture con sede in Scalea e/o in assenza in strutture con sede nel Distretto Socio-Sanitario di Praia-Scalea, possono essere, per ragioni gravi ed imprescindibili, disposti, in accordo con il competente servizio ASP, inserimenti urgenti in deroga alla vigente graduatoria.

L'intervento dell'Amministrazione Comunale si concretizza:

1. nell'informare e nell'individuare i richiedenti;
2. nella tenuta della graduatoria per l'accesso a posti accreditati;
3. nella assunzione, in caso di indigenza, della retta a carico totale o parziale dell'Amministrazione Comunale;
4. in linea di principio, salvo che l'assistente sociale certifichi il mutamento delle condizioni soggettive del richiedente, l'Amministrazione Comunale non interviene per il pagamento di rette dovute a seguito di inserimenti in strutture residenziali avvenuto a trattativa privata. In quest'ultimo caso l'intervento economico può essere disposto a seguito di inserimento in struttura accreditata ovvero in altra struttura ritenuta più idonea.

Art. 27 – Compartecipazione dell'assistito

Il ricoverando a parziale o totale copertura della retta provvederà al versamento delle proprie risorse

economiche, nessuna esclusa, attraverso versamento alla tesoreria del Comune o direttamente alla struttura a seconda del rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione Comunale e la struttura stessa.

Nel caso in cui il ricoverando possieda beni mobili o immobili ed i suoi redditi siano insufficienti a coprire la spesa di ricovero, fatto salvo il concorso dei civilmente obbligati, il Comune terrà in debito conto tali beni (ad esempio potrà procedere attraverso contratti vitalizi, alienazioni, ipoteche) considerato che per lo stesso costituisce atto dovuto il recupero delle spese sostenute per le spese di ricovero.

Dal versamento delle disponibilità economiche del ricoverando viene esclusa la quota mensile di autosufficienza economica, aggiornata secondo la normativa vigente. Sarà cura di chi ha sottoscritto l'impegnativa di ricovero erogare alla persona ricoverata la somma pari al margine di autosufficienza economica; nel caso in cui il ricoverando non abbia parenti tenuti agli alimenti, tale quota verrà versata nei modi concordati con l'istituto.

Per la soddisfazione del proprio credito il Comune si avvarrà di tutti gli strumenti di tutela consentiti dalla legge.

Nel caso di cessioni, donazioni, comodati o vendita di beni immobili e titoli avvenute nei cinque anni antecedenti la domanda di integrazione della retta di ricovero, il richiedente o chiunque ne sia entrato in possesso provvederanno autonomamente a coprire l'intero importo della retta fino al raggiungimento del valore globale dei beni ceduti. In particolare per le donazioni si farà specifico riferimento agli art. 437 e 438 del C.C.

Qualora si verifichi che il soggetto richiedente risulti in attesa di ricevere pensioni o indennità dovute, il Comune, trovandosi nell'esigenza di procedere all'ammissione in struttura, potrà considerare il contributo comunale come anticipazione. L'ammissione del richiedente sarà condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al comune gli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente l'effettiva riscossione delle rendite.

Per le prestazioni residenziali che interessano persone handicappate adulte le modalità di compartecipazione alla retta corrispondono a quanto definito nel presente articolo per gli anziani e per gli adulti con problemi sociali.

Il ricoverando dovrà, inoltre, firmare un impegno per la soddisfazione, in via prioritaria, delle somme versate in suo favore dall'Amministrazione Comunale per l'integrazione delle rette di ricovero a valere sull'eventuale asse ereditario.

Art. 28 – Compartecipazione dei parenti obbligati agli alimenti

L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti esclude, di norma, l'intervento economico dell'Amministrazione Comunale.

Non sono, di norma, previste forme di integrazione delle rette di ricovero in presenza di parenti tenuti a prestazione alimentare ai sensi dell'art. 433 C.C. salvo sottoscrizione della richiesta di impegnativa e presentazione di ISEE anche da parte di questi ultimi allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Sulla base del presente Regolamento non viene considerato obbligato al mantenimento dell'indigente il parente, il cui nucleo familiare sia titolare di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente pari al valore del reddito minimo, **aumentato di € 1000 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare oltre al primo.**

Qualora il parente obbligato a prestare gli alimenti viva solo, l'intervento economico dell'Amministrazione Comunale nei confronti del richiedente viene escluso nel caso in cui il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dell'obbligato sia superiore **a 2 volte** il valore del Reddito Minimo.

Al di sopra di tale soglia il parente obbligato interviene con un contributo mensile pari alla

percentuale stabilita secondo i parametri di cui all'allegato B.

Nel caso in cui il ricoverando conviva con i parenti tenuti per legge agli alimenti il calcolo ISEE di questi sarà effettuato escludendo i redditi e la persona del ricoverando.

Qualora esista più di un parente obbligato alla prestazione degli alimenti, la contribuzione sarà dovuta secondo l'ordine di cui all'art. 433 Codice Civile, sempre nella misura indicata al comma precedente.

Se le persone in grado anteriore non sono in condizione di sopportare in tutto o in parte l'onere dovuto, l'obbligazione stessa viene posta in tutto o in parte a carico delle persone obbligate in grado posteriore.

Qualora esistano parenti obbligati nello stesso grado la prestazione sarà dovuta da ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche e sempre fino alla concorrenza della misura di cui al comma cinque del presente articolo.

Art. 29 – Servizi per persone disabili

I servizi rivolti alle persone disabili si propongono quali strumenti di aiuto ad integrazione delle capacità personali e come ausilio alle famiglie impegnate nell'attività di cura ed assistenza.

Il progetto di vita del soggetto disabile viene definito con i servizi specialistici e territoriali presenti, in collaborazione e con il consenso della persona, ove possibile e/o della sua famiglia.

Le modalità di accesso e di fruizione sono differenziate in relazione alla tipologia dei servizi offerti ed in relazione al grado di disabilità dei soggetti.

Sono ammessi alla fruizione dei servizi previsti al presente articolo le persone disabili certificate ai sensi della L. 104/92 art. 3 e 12, prima del compimento del 65° anno di età, dai competenti servizi.

Sono previsti servizi totalmente gratuiti ed altri per i quali è invece prevista una compartecipazione in relazione al reddito della persona e del suo nucleo familiare, in base alle disposizioni riportate nell'allegato B.

Possono, in via eccezionale, essere previste motivate deroghe alla compartecipazione in rapporto a specifiche esigenze e sulla base di particolari programmi d'intervento individualizzati.

Nel caso di soggetti disabili minorenni si considerano gli obblighi genitoriali e parentali, è pertanto previsto il coinvolgimento complessivo anche economico della famiglia.

Sono gratuiti per le persone disabili i seguenti servizi:

- prestazioni socio-assistenziali nelle scuole di ogni ordine e grado rivolte all'autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali
- servizi socio-educativi per minori e giovani adulti
- servizio per l'inserimento lavorativo
- Servizio di trasporto per la frequenza a scuole o corsi professionali o per raggiungere il posto di lavoro
- Servizi di trasporto da e per centri di riabilitazione o day hospital anche per soggetti temporaneamente infermi a causa di patologia medica certificata

Sono invece soggetti a compartecipazione i seguenti servizi per disabili:

- servizio di assistenza domiciliare e di aiuto personale di persone sole od inserite in un nucleo familiare
- servizio pasti a domicilio
- servizi di trasporto personalizzati verso centri di riabilitazione diversi da quelli della ASL di appartenenza
- servizi semi-residenziali (spese per il vitto e per il trasporto in caso di frequenza a centri

- diurni, laboratori ecc.) con oneri a carico dell'Amministrazione Comunale
- servizi residenziali (compartecipazione ai costi socio-assistenziali)
- attrezzature ed ausili (ove non previste gratuite per legge)

Qualora la persona disabile venga inserita in servizi extra territoriali (scuole, servizi riabilitativi ecc.), si potranno considerare solo le spese pari a quelle previste per il soggetto frequentante i servizi disponibili sul territorio o convenzionati, fatto salvo il caso in cui la frequenza a detti servizi risulti obbligata in quanto inesistenti nel territorio di appartenenza ovvero l'inserimento perduri da tempo e se ne sconsigli la interruzione.

Il costo di compartecipazione sarà calcolato sul costo effettivo del servizio dedotto del costo sostenuto per l'utenza che frequenta strutture del territorio.

Art. 30 – Assegno di cura

Così come disposto dalla normativa vigente per “Assegno di cura familiare” si intende un intervento di provvidenza economica attuato in favore di persone non autosufficienti atto a consentire alle persone prive di autonomia di restare inserite nel proprio ambiente di vita.

Di questi bisogni si fa carico la famiglia quale unico ed insostituibile luogo di cura della persona non autosufficiente.

Il contributo sarà garantito anche nel caso in cui la famiglia è assente o non è in grado di farsi carico dei bisogni di cura. In tale caso il caregiver extra familiare e/o professionale dovrà essere iscritto nell'apposito Albo dei caregivers che il Comune di Scalea provvederà ad istituire e che sarà parte integrante del presente Regolamento.

Il concorso finanziario dell'Amministrazione comunale utilizza gli stessi criteri dell'inserimento residenziale facendo riferimento alla retta sociale applicata dalle strutture accreditate.

L'integrazione massima prevista a carico dell'Amministrazione Comunale è calcolata secondo i parametri dell'allegato B.

Art. 31 – Affidamento familiare per minori

L'affidamento familiare è un istituto di tutela del minore previsto dalla L. 184/83 e secondo quanto modificato dalla L. 149/2001. E' un intervento da prevedersi in tutti i casi in cui si debba garantire un ambiente familiare idoneo, qualora la famiglia d'origine sia temporaneamente assente o se in essa persistano situazioni di disagio, non risolvibili con altre forme di aiuto, tali da compromettere in modo significativo la crescita ed il normale sviluppo del minore.

L'affido etero-familiare a tempo pieno e l'affido parentale devono essere necessariamente resi esecutivi dal giudice tutelare in caso di assenso degli esercenti la potestà genitoriale ovvero elaborato ed attuato a seguito di disposizioni del tribunale per i Minorenni.

L'affido familiare non può essere attuato per motivi di disagio economico, in tale caso la famiglia va sostenuta con appropriati interventi di integrazione al reddito.

L'affido è attivato dal Servizio sociale, a seguito di un progetto elaborato dall'equipe socio-psicopedagogica.

Se l'affido viene disposto presso un nucleo familiare è previsto, secondo la normativa vigente, l'erogazione di un contributo mensile alla famiglia affidataria a parziale sostegno delle spese necessarie per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore.

Il contributo per l'affidamento è quantificato nell'importo dell'Assegno Sociale, annualmente rivalutato, e può essere maggiorato fino al 30% in presenza di particolari necessità dell'affidato relative a stati di difficoltà di ordine relazionale e a particolari situazioni sanitarie e/o di non autosufficienza. Il contributo sarà rapportato ai giorni effettivi di inserimento presso il nucleo familiare.

Nel caso di affidamento ad estranei, ove possibile, si richiede a chi è tenuto all'obbligo degli alimenti o all'obbligo al mantenimento, la compartecipazione alle spese personali, sanitarie, scolastiche, ecc. del minore.

Nel determinare la misura del contributo si tiene conto:

- del solo reddito dell'affidato, nei casi di affidamento ad estranei;
- del reddito dell'affidato e dell'obbligo della corresponsione degli alimenti nel caso di affidamento a parenti;
- della tipologia di affido previsto (a tempo pieno, diurno, parziale, ecc.)

Il costo di compartecipazione sarà calcolato sul costo effettivo del servizio dedotto del costo sostenuto per l'utenza che frequenta strutture del territorio, fatto salvo il caso in cui la frequenza risulti obbligata in quanto detti servizi non siano presenti nelle ASP di appartenenza.

Art. 32 - Servizi Socio-Educativi

I servizi socio-educativi si rivolgono a minori, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, in presenza o a rischio di disagio psico-sociale o familiare, e/o con handicap e ad adolescenti e giovani adulti portatori di handicap.

Essi si propongono di intervenire precocemente in situazioni di svantaggio sociale o di emarginazione, accanto alle istituzioni scolastiche ed ai servizi specialistici e promuovono condizioni idonee allo sviluppo armonico ed equilibrato dei ragazzi.

I servizi possono essere svolti in famiglia, nelle sedi scolastiche od in altre sedi ritenute idonee, individualmente od in gruppo, in relazione ai singoli progetti di intervento o collegati a specifiche iniziative rivolte alla generalità dei bambini.

Il servizio viene gestito in conformità al **protocollo operativo** eventualmente concordato a livello di ambito e a livello locale fra tutti i servizi coinvolti (Servizi sociali, Servizi specialistici, Scuole, altri soggetti eventualmente coinvolti).

Il servizio si esplicita in:

- servizio socio-educativo individuale o di gruppo (a domicilio o in altre sedi)
- servizio di assistenza scolastica all'handicap in contesto scolastico (art. 18)
- servizio socio-educativo per l'handicap in contesto scolastico e/o a domicilio (art.18)
- attività socio-educativa e progetti di comunità rivolti alla generalità dei bambini

I servizi socio-educativi sono di norma gratuiti, salvo diverse previsioni dell'ente.

Possono essere previste quote di partecipazione a carico delle famiglie per singole iniziative rivolte alla generalità dei bambini.

Art. 33 - Interventi assistenziali in ambito lavorativo

Gli interventi assistenziali in ambito lavorativo sono rivolti a coloro che si trovano in particolari situazioni personali o socio-familiari per le quali il lavoro è elemento di superamento di tali condizioni e di integrazione sociale ed in particolare modo a minori non più soggetti a obbligo scolastico, a portatori di handicap ed a cittadini ad elevato rischio di emarginazione sociale.

Gli interventi assistenziali in ambito lavorativo si esplicano attraverso:

- Formazione in situazione
- Borse lavoro
- Esperienze socializzanti

Gli interventi assistenziali in ambito lavorativo non determinano acquisizione di un diritto di ordine economico e/o giuridico nei confronti dell'azienda/ente/associazione dove l'intervento ha luogo né determinano il costituirsi di un rapporto di lavoro ai sensi della L. 12/3/99 n. 68.

Tali interventi si attuano attraverso il "progetto individualizzato" che deve prevedere i seguenti elementi indispensabili:

- motivazione
- finalità
- tempi di inizio e termine del progetto individualizzato
- impegno massimo settimanale della persona
- modi e tempi di verifica.

Nel caso di formazione in situazione e borse di addestramento lavorativo l'assegno assistenziale da attribuire al beneficiario dell'intervento è collegato alla presenza notificata mensilmente dall'azienda/ente ove si svolge l'inserimento.

Sono ammesse assenze solo per cause di malattia certificate dal medico o per comprovati gravi motivi di famiglia.

L'entità dell'assegno assistenziale dipende dal tipo di intervento e varia a seconda del suo scopo che può essere una finalità sociale di inserimento lavorativo senza bisogno di sostegno economico o altro fine sociale.

L'ammontare dell'assegno di cui sopra è fissato a seconda della finalità dell'intervento con atto di Giunta Comunale.

L'assegno assistenziale è decurtato, nei modi stabiliti con atto di Giunta Comunale, per periodi di assenza non rientranti nei casi sopraddetti.

Per assenze superiori a 30 giorni consecutivi l'assegno assistenziale è sospeso.

Per ogni mese di presenza sono previsti due giorni di riposo che possono essere cumulati entro il periodo di ogni singolo intervento e che sono concessi compatibilmente con le esigenze della Ditta/Ente ove si svolge l'inserimento.

L'Ente o l'azienda che ospita il beneficiario dell'intervento deve sottoscrivere la dichiarazione di impegno (modello allegato alla presente) ed attestare le presenze nell'arco del mese.

Il beneficiario, ovvero i genitori o il tutore qualora l'interessato sia impossibilitato a farlo, deve sottoscrivere una dichiarazione da cui risulti l'accettazione di quanto previsto dal presente articolo . Tale dichiarazione è condizione indispensabile per l'avvio dell'intervento e qualora la proposta sia presentata da servizi sanitari deve essere fatta pervenire all'ufficio dei servizi sociali dal servizio proponente.

Nel caso di ex tossicodipendenti ed ex alcolisti tale dichiarazione deve prevedere anche la disponibilità a sottoporsi a controlli sanitari con le modalità stabilite dal SERT.

Per ex tossicodipendenti, ex alcolisti, malati di mente e disabili gli interventi assistenziali in ambito lavorativo devono essere concordati con i competenti servizi ASP I progetti di inserimenti di ex tossicodipendenti ed ex alcolisti potranno avere la collaborazione della Comunità Terapeutica che abbia eventualmente seguito il soggetto.

Il servizio provvede alle assicurazioni, previste per legge, per i soggetti inseriti in interventi assistenziali in ambito lavorativo.

Sono attribuiti al servizio sociale distrettuale competente:

- l'individuazione del soggetto da inserire;
- la formulazione di un progetto che indichi gli elementi fondamentali per l'attuazione dell'inserimento (tipo di inserimento, durata ecc.);
- la verifica dell'andamento del progetto.

A) Formazione in situazione

1. E' un'attività di inserimento mediante la quale il soggetto, che presenta risorse di ordine cognitivo e motorio necessarie per intraprendere un'attività lavorativa, viene formato direttamente sul posto di lavoro.

2. Sono destinatari dell'intervento soggetti che per cause oggettive o soggettive non hanno potuto partecipare ai Corsi di Formazione Professionale e che siano appartenenti alle seguenti tipologie:

- Minori a rischio di emarginazione che abbiano compiuto l'obbligo scolastico;
- Adulti in condizioni di emarginazione sociale, compresi ex tossicodipendenti, ex alcolisti, ex

detenuti

- Su specifica richiesta del SERT possono essere inseriti soggetti in trattamento con sostitutivi
- Adulti portatori di handicap mentale e/o fisico e/o sensoriale, tale da consentire comunque l'inserimento in una realtà produttiva; tali soggetti devono essere in possesso di certificazione di invalidità civile
- Adulti con patologia psichiatrica che consenta comunque l'inserimento in una realtà produttiva

3. Le certificazioni relative al possesso dei requisiti sanitari di cui sopra, devono essere prodotte dai competenti servizi ASL

4. La quota assistenziale e la durata sono stabilite nella misura massima di cui alla tabella appositamente approvata con atto di Giunta Comunale.

5. Al termine della Formazione in Situazione, su progetto finalizzato ed in assenza di sbocchi lavorativi è consentito un inserimento in Borsa di Addestramento Lavorativo per un massimo di 18 mesi.

B) Borsa Lavoro

1. E' un intervento teso ad aiutare il soggetto nella conoscenza del mondo del lavoro e nell'inserimento in realtà produttive in vista di una possibile piena integrazione.

2. Della Borsa di addestramento lavorativo possono usufruire:

- persone che abbiano terminato la formazione in situazione

- persone che abbiano frequentato Corsi di Formazione Professionali e che rientrino nelle seguenti tipologie:

- minori a rischio di emarginazione che abbiano compiuto l'obbligo scolastico;
- adulti in condizioni di emarginazione sociale, compresi ex tossicodipendenti, ex alcolisti ed ex detenuti; su specifica richiesta del SERT possono essere inseriti soggetti in trattamento con sostitutivi;
- giovani adulti portatori di handicap mentale e/o fisico e/o sensoriale, tale da consentire comunque l'inserimento in una realtà produttiva; tali soggetti devono essere in possesso di certificazione di invalidità civile
- Adulti con patologia psichiatrica che consenta comunque l'inserimento in una realtà produttiva

3. Le certificazioni relative al possesso dei requisiti sanitari di cui sopra, devono essere prodotte dai competenti servizi ASL

4. E' possibile il passaggio dalla borsa lavoro all'esperienza socializzante qualora il beneficiario riveli una situazione ostativa alla futura e piena integrazione nel mondo del lavoro.

5. Le competenze e le modalità di attivazione dei servizi sopra-descritti potranno subire modificazioni sulla base delle esigenze che emergono da specifici protocolli d'intesa con l'ASP.

6. Le borse lavoro possono trovare copertura finanziaria mediante interventi regionali (progetto inserimento lavorativo per minori e giovani adulti) o con fondi comunali, di cui alla L.R. 30/98 e ad altre norme speciali.

7. L'impegno orario richiesto all'utente non può superare le 5 ore giornaliere.

8. La borsa lavoro dovrà avere una durata limitata, che andrà definita da ogni singolo progetto individualizzato.

C) Esperienza Socializzante

L'esperienza socializzante è un intervento assistenziale svolto in ambito lavorativo; si prefigge come obiettivo quello di aiutare il soggetto inserito a tessere relazioni sociali entrando a diretto contatto con la realtà produttiva. Si tratta di una modalità di permanenza stabile nel mondo del lavoro senza l'obiettivo dell'occupazione di persone portatrici di handicap e di soggetti con patologia psichiatrica.

I destinatari devono aver compiuto il 18° anno di età ed avere sufficiente autonomia ed adeguata congruità comportamentale.

Tale esperienza dovrà essere attuata esclusivamente presso enti pubblici, cooperative sociali di tipo B, organizzazioni di volontariato ed associazioni senza scopo di lucro.

L'esperienza socializzante può essere attuata anche presso privati; in tal caso non potrà superare la durata di 12 mesi. Non è previsto alcun passaggio ad altra forma di sostegno al lavoro ad eccezione di soggetti con patologia psichiatrica per i quali l'esperienza socializzante abbia dato un radicale miglioramento della condizione soggettiva e la presumibile aspettativa di piena integrazione nel mondo del lavoro. Tale passaggio alla borsa di inserimento lavorativo per lo stesso soggetto è consentito una sola volta.

Modalità e tempi di erogazione sono definiti nel progetto individualizzato redatto dall'assistente sociale.

Le competenze e le modalità di attivazione dei servizi sopra-descritti potranno subire modificazioni sulla base delle esigenze che emergono da specifici protocolli operativi d'intesa con l'ASP.

CAPO V

SERVIZI DI PROMOZIONE E DI AGGREGAZIONE

Art. 34 - Definizione

Sono i servizi, previsti all'art. 6 sotto la dicitura "**Servizi di promozione del ben-essere**", che il Comune può organizzare a favore della generalità della popolazione accogliendo specifiche istanze della popolazione giovanile, adulta o anziana al fine di favorire condizioni favorevoli per una vita di relazione ricca e positiva in cui garantire la piena espressione dei diritti, promuovere la qualità della vita, favorire lo sviluppo della comunità, la realizzazione individuale e la socializzazione.

Rientrano in questa specifica area il centro sociale anziani, il centro d'aggregazione giovanile, il centro donna, la ludoteca, i progetti previsti dal piano territoriale e altri progetti nazionali disciplinati da apposite leggi.

Per la partecipazione ai servizi di promozione e di aggregazione può essere prevista una quota di partecipazione in relazione a specifiche iniziative organizzate dal Comune, anche in collaborazione con altri soggetti del privato sociale.

Art. 35 – Soggiorni di vacanza per anziani

Il soggiorno climatico si rivolge a tutti gli ultra sessantenni, privilegiando quanti per problemi economici e/o di limitata autosufficienza non possono provvedervi in autonomia.

I soggiorni vacanza si propongono di stimolare e consolidare processi di socializzazione, proporre momenti di riabilitazione fisica e psichica e creare occasioni di svago.

Possono essere organizzati (direttamente dall'ente o affidati a terzi, in collaborazione con associazioni di volontariato) in località montane o termali, presso strutture alberghiere idonee o altre analoghe, sia pubbliche che private, che diano garanzia di sufficiente qualità dei servizi.

Per tutta la durata del soggiorno potrà essere garantita la presenza di personale per l'assistenza e l'animazione del tempo libero. Nei gruppi che prevedono la partecipazione di persone con limitata autosufficienza è prevista, se compatibile con l'organizzazione del servizio e con le disponibilità del Comune, la presenza di operatori idonei al fine di garantire un adeguato sostegno.

Compatibilmente con la precedenza riservata ai residenti possono partecipare ai soggiorni anche cittadini di altri comuni prioritariamente del Distretto ed eventualmente della Zona, con retta

interamente a proprio carico; eventuali integrazioni dovranno essere garantite dal Comune di residenza.

La quota di partecipazione a carico dell'utenza comprende gli oneri afferenti al vitto e alloggio per l'intero periodo di soggiorno, all'assicurazione ed al costo del viaggio, unito ad eventuali gite, se previste. I richiedenti la stanza singola sosterranno, a loro carico e per intero, l'onere aggiuntivo previsto dall'albergatore.

La quota di partecipazione verrà annualmente definita dal Comune; possono essere eccezionalmente previste riduzioni in base al reddito. Tali riduzioni sono previste con atto della Giunta in applicazione della tabella ISEE.

Art. 36 – Centri estivi e soggiorni di vacanza per bambini e ragazzi

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle attività di promozione dell'infanzia e dell'adolescenza, propone iniziative ricreative e di animazione nell'ottica di creare nelle comunità le migliori condizioni di vita per favorire una crescita armonica di tutti i bambini ed i ragazzi.

Possono essere organizzate iniziative, durante la stagione estiva, volte ad offrire occasioni di socializzazione e di un sano utilizzo del tempo libero in un contesto educativo favorente lo sviluppo di potenzialità creative e cooperative.

Le proposte mirano ad offrire ai ragazzi esperienze significative per la loro crescita, affiancandosi all'azione educativa-formativa delle famiglie che possono, per varie motivazioni (lavoro, esigenze familiari ecc.), richiedere un sostegno e/o una integrazione nella cura dei propri figli.

Le iniziative (centri estivi, soggiorni di vacanza, ecc.) si rivolgono a bambini e ragazzi, prevedono una organizzazione differenziata per età ed in relazione alle singole organizzazioni comunali.

Vengono gestite direttamente dall'ente avvalendosi di soggetti privati appositamente selezionati, mediante affidamento a terzi o con il coinvolgimento del volontariato.

La partecipazione è condizionata al pagamento di una retta, di volta in volta stabilita dall'amministrazione comunale.

Il Comune potrà prevedere, in presenza di particolari situazioni sociali ed economiche, previa presentazione di domanda e di relative certificazioni da parte degli interessati, una riduzione della retta o al contrario l'erogazione di un contributo a parziale copertura della spesa prevista.

In tali specifici casi si applica la tabella riportata nell'allegato H.

CAPO VI

PROMOZIONE SOCIALE E SUSSIDIARIETÀ

Art. 37 - Promozione dei servizi di comunità

1. Il Comune riconosce e promuove i servizi di comunità come parte integrante e necessaria del sistema locale dei servizi sociali a rete.

2. A titolo meramente esemplificativo, il Comune, nell'organizzazione e nella gestione del sistema locale dei servizi sociali a rete:

- a) promuove le attività rivolte a prevenire il disagio sociale e ad offrire opportunità di relazione, e di vita attiva;
- b) promuove campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione e formazione, finalizzati ad incrementare il senso di cittadinanza, la solidarietà tra le culture e le generazioni, la parità tra uomo e donna, la percezione di sicurezza, la pratica di stili di vita sani e attivi e l'inclusione sociale delle persone svantaggiate;

- c) promuove gli interventi di strada per il contrasto dell'esclusione sociale, per la prevenzione e riduzione dei danni connessi alle dipendenze o allo sfruttamento sessuale, e per il sostegno alle vittime dello sfruttamento sessuale;
- d) favorisce e sostiene le iniziative, anche di carattere sperimentale ed innovativo, di aggregazione e di auto-organizzazione degli utenti, dei loro familiari e dei cittadini;
- e) persegue l'obiettivo della massima interconnessione delle strutture e delle risorse, anche informali, di sostegno alle esigenze degli utenti e dei loro familiari;
- f) promuove, al fine di assicurare la continuità e l'efficacia nel tempo degli interventi assistenziali, le attività rivolte a favorire ed accompagnare l'inserimento sociale e lavorativo degli utenti;
- g) promuove i servizi e gli interventi di mediazione sociale e familiare, e di mediazione culturale;
- h) promuove i servizi e gli interventi rivolti alle persone detenute nelle carceri o al reinserimento sociale e lavorativo delle persone rimesse in libertà;
- i) favorisce e sostiene l'autonoma organizzazione culturale e ricreativa dei cittadini e delle associazioni, anche con la concessione in uso a titolo agevolato o gratuito di beni immobili di sua proprietà.

3. Il Comune, ai fini della promozione dei servizi di comunità, può sottoscrivere convenzioni con soggetti del terzo settore nelle forme previste dalle norme vigenti. Il Comune, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 38, può, dandone adeguata motivazione, sottoscrivere convenzioni con soggetti del terzo settore senza ricorso a forme di selezione ad evidenza pubblica, per lo svolgimento di attività che richiedano particolari qualità del soggetto o il radicamento su uno specifico territorio.

Art. 38 - Co-progettazione degli interventi sociali

1. Il Comune riconosce e promuove l'autonomo esercizio della funzione sociale degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose e degli altri enti privati che non perseguono scopo di lucro.

2. Il Comune promuove e sostiene la partecipazione dei soggetti senza scopo di lucro alla programmazione ed alla verifica dell'efficienza del sistema locale dei servizi sociali a rete, nonché alla co-progettazione e alla produzione ed erogazione degli interventi e delle prestazioni sociali ed al controllo della qualità dei medesimi.

3. La partecipazione dei soggetti senza scopo di lucro alla programmazione ed alla verifica dell'efficienza del sistema locale dei servizi sociali a rete si realizza normalmente mediante il concorso alla definizione dei Piani di Zona ai sensi dell'art. 20 della L.R. N° 23 del 26.11.2003.

4. La partecipazione dei soggetti senza scopo di lucro alla co-progettazione degli interventi sociali, in attuazione degli obiettivi programmati con i Piani di Zona, si realizza mediante l'indizione di apposite istruttorie. Le istruttorie si svolgono nei modi del pubblico confronto, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, efficacia, proporzionalità e pubblicità delle iniziative.

5. Nell'esperimento dell'istruttoria in forma pubblica devono essere definiti i seguenti elementi:

- a) le caratteristiche tecniche generali dell'intervento o prestazione sociale oggetto della co-progettazione;
- b) le modalità ed i tempi del lavoro istruttorio;
- c) le modalità di presentazione ed i requisiti delle proposte e dei contributi progettuali dei soggetti partecipanti.

6. I soggetti senza scopo di lucro partecipanti alla co-progettazione possono, in esito all'istruttoria in forma pubblica, esprimere la disponibilità a collaborare con il Comune alla realizzazione degli obiettivi programmati di produzione ed erogazione degli interventi e delle prestazioni sociali.

7. Il Comune può negoziare e concludere accordi con i soggetti senza scopo di lucro che abbiano espresso la disponibilità a collaborare di cui al precedente comma 6.

8. Con gli accordi di cui al precedente comma 7 le parti, anche integrando le proposte ed i contributi progettuali presentati nell'istruttoria pubblica, stabiliscono:

- a) le modalità di accesso agli interventi e servizi sociali;
- b) gli standard quantitativi e qualitativi delle prestazioni da erogare;
- c) le forme di controllo sulla qualità delle prestazioni da erogare;
- d) le quote di contribuzione richieste agli utenti delle prestazioni da erogare;
- e) le risorse finanziarie, reali ed umane impiegate per la realizzazione degli obiettivi programmati;
- f) le risorse finanziarie o le altre utilità economiche, di valore determinato, attribuite dal Comune a titolo di sostegno o di partenariato pubblico/privato (PPP) nella produzione ed erogazione dei servizi e degli interventi sociali oggetto di co-progettazione.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 – Piani di Zona.

1. Il Comune partecipa alla definizione del Piano di Zona nei termini di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000 ed all'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 23/2003.

2. In sede di accordo di programma di cui all'art. 34 del Decreto Legislativo 267/2000 il Piano di Zona presenta lo stato dei bisogni sociali che sono propri della realtà comunale, anche con riferimento alle iniziative di concertazione con i soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal Piano.

Art. 40 – Interventi straordinari

1. Nel caso in cui dovessero presentarsi eventi di natura eccezionale, imprevedibili e comunque non contemplati dal presente regolamento, ma da ricondursi per analogia allo stesso e di cui sia accertata la gravità, il Responsabile dell'Area competente potrà provvedere con proprio provvedimento. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo possono essere ritenuti eventi eccezionali l'emergenza dettata da fenomeni atmosferici e naturali, difficoltà alloggiative di particolare gravità, con particolare riferimento alla presenza di minori e/o soggetti portatori di handicap.

Art. 41 – Albo dei soggetti beneficiari e codice della privacy

1. Il Comune in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge 241/1990 e dal DPR 118/2000 e successive modifiche ed integrazioni, è tenuto ad istituire l'albo dei soggetti beneficiari di provvidenze di natura economica, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci. L'albo deve essere aggiornato annualmente.

2. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi all'applicazione del presente Regolamento avviene nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 196/2003). In relazione a ciò, nella pubblicazione del citato Albo non verranno riportati i dati anagrafici completi delle persone beneficiarie di contributi di assistenza economica di cui al presente regolamento, ma solo dei codici di riferimento. Chi è portatore di interessi legittimi potrà richiedere l'accesso ai dati personali sulla base della Legge 241/1990.

Art. 42 – Norme generali di rinvio

1. L'erogazione dei servizi socio-assistenziali previsti dal presente Regolamento, è condizionata dall'entità delle risorse complessive ad essi destinati in bilancio.
2. Ai sensi e per gli effetti della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato viene informato del titolare del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.
3. Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), l'interessato dovrà dichiarare, previa informazione, la sua disponibilità al trattamento dei propri dati personali.
4. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di Enti Locali e di sistema integrato d'intervento e servizi sociali.
5. I parametri economici e le disposizioni integrative degli allegati al presente Regolamento sono aggiornati periodicamente con delibera di Giunta Comunale.

Art. 43 – Norme transitorie e finali

1. Nel corso del corrente anno il Comune avrà facoltà di richiedere, per alcuni servizi, prestazioni e/o agevolazioni, copia dell'attestazione di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, al fine di monitorare l'applicabilità del presente regolamento e di individuare le fasce ISEE più idonee.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i regolamenti comunali che disciplinano i servizi oggetto del presente regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione ai sensi art. ... dello statuto comunale.

REGOLAMENTO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI SCALEA

ALLEGATI

Allegato **A** Determinazione del MINIMO VITALE.

Allegato **B** ASSISTENZA ECONOMICA – Determinazione importo massimale dei contributi erogabili e disposizioni integrative.

Allegato **C** SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – Percentuali di contribuzione degli utenti alla spesa e disposizioni integrative.

Allegato **D** SERVIZIO PASTI A DOMICILIO – Definizione del costo del pasto e disposizioni integrative.

Allegato **E** SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO – Percentuali di contribuzione degli utenti alla spesa e disposizioni integrative.

Allegato **F** SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – Modulo di conferma delle prestazioni.

Allegato **G** Modalità di erogazione delle prestazioni del SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Allegato **H** SOGGIORNI CLIMATICI – Disposizioni integrative.

Allegato **I** SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVE ED ASSISTENZIALI - Tariffe ed agevolazioni tariffarie e disposizioni integrative.

Allegato **L** AFFIDO ETEROFAMILIARE – Determinazione della quota di contribuzione alla famiglia affidataria.

ALLEGATO A

DETERMINAZIONE MINIMO VITALE Anno 2010

N° componenti nucleo familiare	Minimo Vitale	Importo mensile	Importo annuo lordo
1	Trattamento minimo INPS	460,97	5992,61
2	Trattamento minimo INPS x 1,57	723,72	9408,4
3	Trattamento minimo INPS x 2,04	940,38	12224,92
4	Trattamento minimo INPS x 2,46	1133,99	14741,82
5	Trattamento minimo INPS x 2,85	1313,76	17078,94
Oltre 5	Maggiorazione di 0,36 per ogni ulteriore componente		

Maggiorazioni:

in caso di assenza del coniuge e contemporanea presenza dei figli minori **0,20**

per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art 3, comma 3, L. 104/1992 o di invalidità riconosciuta superiore al 66% **0,50**

per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgano attività di lavoro e di impresa **0,20**

Disposizione integrative:

1. Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con reddito inferiore o uguale al minimo vitale, è riconosciuto il massimo beneficio economico applicabile, che può tradursi nell'accesso gratuito alla prestazione o nella riduzione massima del pagamento delle tariffe, a seconda della tipologia degli interventi/servizi.
2. Ai fini della domanda di sostegno economico continuativo, temporaneo, straordinario va presentata una dichiarazione e attestazione ISEE integrata con i redditi esenti IRPEF (rendite INAIL, pensioni di guerra, assegni di inabilità, indennità di accompagnamento, pensione sociale ecc) ed ogni entrata a qualsiasi titolo percepita (ad es: contributo da parte di civilmente obbligati, eredità, vincite, contributi assistenziali di varia natura ecc), facendo riferimento agli ultimi 12 mesi precedenti la data della presentazione della domanda del

- cittadino.
3. Qualora nell'anno corrente si siano verificate situazioni impreviste che abbiano sensibilmente modificato la situazione reddituale, si considera la situazione effettiva dichiarata all'atto della domanda rapportandola ai parametri ISEE.
 4. Non vengono detratte le rate di ammortamento per il mutuo della casa o di altri immobili in considerazione del fatto che tale onere rappresenta un cumulo di capitale

ALLEGATO B

ASSISTENZA ECONOMICA Determinazione Contributi massimali

Tipologia assistenza economica	Importo Massimo
Contributo continuativo	€. 200,00
Contributo temporaneo	€. 250,00
Contributo una tantum	€. 500,00
Prestito sociale	€. 1000,00
Sostegno economico alle famiglie	€. 500,00

Disposizione integrative:

1. Gli importi indicati per il contributo continuativo e temporaneo (A e B), costituiscono il tetto massimo erogabile a nuclei con un solo componente (si applica la scala di equivalenza per più componenti, come indicato nell'art .. del Regolamento).
2. I contributi di cui al punto A e B non sono fra loro cumulabili.
3. I contributi di cui al punto C e D non sono fra loro cumulabili.
4. Interventi a **Carattere straordinario** per esigenze urgenti e contingibili vengono erogati per spese riguardanti ad esempio:

- riscaldamento e spese condominiali per abitazioni di anziani e/o inabili;
 - cumulo arretrati affitto e spese condominiali di importo elevato, qualora non erogabili da altri Enti (nel caso di assegnatari di alloggi popolari ERP ci si avvale del relativo fondo sociale);
 - cumulo bollette utenze: acqua, luce, gas, telefono (per la sola quota di abbonamento);
- per consentire forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza (installazione del telefono per persone anziane e sole, trasloco ecc)
- lavori di manutenzione in alloggi per anziani e/o inabili;
 - spese per funerali
 - rimborso parziale (massimo 70%) per farmaci ritenuti essenziali e non rimborsabili dal SSN (dovrà essere allegato certificato medico recente che ne attesti l'assoluta necessità e la non sostituibilità).

Spese dovute a particolare alimentazione, prescritta dal medico specialista.

Non vi rientrano invece le spese relative a:

- acquisto farmaci diversi da quelli sopra indicati;
- acquisto occhiali, protesi dentarie, apparecchi ortodontici, protesi in genere fornite dal SSN;
- mezzi e strumenti per la deambulazione;
- rimborso spese sanitarie per interventi chirurgici specialistici e strumentali presso cliniche o centri privati;
- rimborso per spese per analisi cliniche effettuate presso strutture o centri privati, fatti salvi i casi in cui la struttura pubblica non è in grado o è impossibilitata a garantire il servizio, fermo restando

l'urgenza della prestazione.

6. La domanda per il contributo di cui al punto:

Sostegno Economico rivolto a famiglie con minori per servizi legati alla crescita e all'educazione, va presentata da chi esercita la potestà genitoriale. Tali contributi fanno riferimento all'anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda. Gli interventi sono aumentati del 60% nel caso in cui ci siano due minori frequentanti contemporaneamente la scuola materna (se entrambi sono tenuti al pagamento della retta) o bisognosi di particolari servizi (ad es. in presenza di handicap o di uno stato di salute precario accertato dal pediatra) per l'infanzia non già coperti o rientranti in altri benefici.

7. Al fine dell'ottenimento del **Prestito Sociale**, l'interessato in possesso dei requisiti richiesti – al momento della presentazione della domanda – deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione in cui autorizza l'Ente erogatore a versare direttamente al Comune la somma pari all'importo anticipato.

8. Ogni utente che presterà un **Servizio Civico** riceverà un compenso lordo orario di € 6,50 con assoggettamento degli emolumenti a ritenuta d'acconto delle imposte sulle persone fisiche art. 25 D.P.R. n. 600/73-esente IVA (ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 633/1972).

La durata dell'incarico è prevista per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi nell'arco di un anno e per un massimo di 50 ore mensili; in tali limiti massimi occorrerà, comunque, tener conto delle effettive necessità contingenti del Comune.

9. Per l'inserimento nelle attività di Servizio Civico, i cittadini dichiarano, in apposito modulo di domanda, di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione. E' prevista la stipula di una polizza assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di chi svolge il servizio.

Per quanto riguarda la risoluzione del servizio civico, questo può avvenire di pieno diritto nel momento in cui il beneficiario trovi un'occupazione lavorativa: in tal caso, è necessario comunicarlo all'ufficio Servizi Sociali entro tre giorni.

10. Per **Anziani, disabili ed inabili inseriti in strutture residenziali** e non in grado di provvedere autonomamente al pagamento dell'intera retta, il Comune, salvo quanto prescritto diversamente dal presente regolamento, può intervenire per una quota massima determinata come segue:

ammontare della retta - ogni entrata a qualsiasi titolo percepita dal richiedente – eventuale contributo dei civilmente obbligati + quota per le spese personali documentate (max 20% della pensione minima INPS)

11. Le spese personali dell'utente ricoverato presso una struttura assistenziale per il quale il Comune si assume l'onere dell'integrazione retta, non possono superare il 20% della pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti e devono essere debitamente documentate.

12. Nella verifica della situazione patrimoniale dell'utente, va prestata attenzione ai trasferimenti in denaro o alienazioni o donazioni di immobili di proprietà dello stesso a terzi, specie se avvenute negli ultimi 5 anni.

13. Nel concordare con i parenti la loro quota di compartecipazione al costo della retta, salvo la possibilità di ricorso all'Autorità Giudiziaria, a titolo indicativo può essere utilizzata la seguente formula:

25% della differenza tra l'ISEE* del civilmente obbligato ed il minimo vitale

* Ai fini del calcolo ISEE, se il disabile o l'anziano ricoverato nella struttura residenziale risulta ancora presente nel nucleo familiare, sarà necessario estrarlo dal calcolo unitamente alla sua situazione reddituale.

ALLEGATO C

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) Percentuali di partecipazione dell'utente alla spesa

VALORE I.S.E.E.-A.D.I	Quota di partecipazione dell'utente (% su quota oraria)	Quota oraria corrispondente
Fino a 5.992,61 €	Servizio gratuito	0
Da 5.992,62 € a 6.992,62	10,00%	€ 1,25
Da 6.992,63 € a 7.992,63	20,00%	€ 2,50
Da 7.992,64 € a 8.992,64	30,00%	€ 3,75
Da 8.992,65 € a 9.992,65	40,00%	€ 5,00
Da 9.992,66 € a 10.992,66	50,00%	€ 6,25
Da 10.992,67 € a 11.992,67	60,00%	€ 7,50
Da 11.992,68 € a 12.992,68	70,00%	€ 8,75
Da 12.992,69 € a 13.992,69	80,00%	€ 10,00
Da 13.992,70 € a 14.992,70	90,00%	€ 11,25
Oltre 14.992,71	100,00%	€ 12,50

Disposizione integrative:

1. Al valore dell'I.S.E.E., va **sommata la quota pari al 50%** dei redditi percepiti dall'utente che usufruisce del servizio (o dagli utenti se più di uno) non dichiarati ai fini I.R.P.E.F. - e derivanti da indennità di accompagnamento, pensioni di invalidità, pensione sociale, pensioni estere, rendite INAIL, buoni servizio -, divisa per il coefficiente della scala di equivalenza corrispondente al nucleo considerato:

I.S.E.E. + (50% R. esenti I. : coefficiente specifico) = I.S.E.E.-S.A.D.

Il valore così ottenuto, l'I.S.E.E.-S.A.D., è il riferimento per la valutazione dei criteri di contribuzione al costo del servizio da parte del beneficiario.

2. Il **costo massimo orario** è determinato attualmente in **€ 12,50 compresa IVA** applicata nella misura del **4%**. Tale importo non subirà alcuna variazione nel corso dell'anno, anche se il costo orario del servizio dovesse subire un aumento o una riduzione. Restano esclusi i costi relativi all'organizzazione che rimangono totalmente a carico del Comune.

3. **La quota di partecipazione alla spesa, calcolata in base alle ore di effettivo utilizzo del servizio e della fascia di appartenenza** verrà riscossa con periodicità bimensile in via posticipata,

previa verifica e determinazione delle quote dovute da parte di ciascun utente.

4. Interventi inferiori all'ora verranno comunque conteggiati come un'ora.

5. Chi non richiede riduzioni rispetto alla tariffa massima, non è tenuto a produrre documentazione reddituale e/o patrimoniale per l'accesso al Servizio di A.D.

ALLEGATO D

SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO DEFINIZIONE DEL COSTO DEL PASTO Anno 2010

Buono pasto singolo **€4,15 IVA compresa (4%)**

Costo blocco da 10 buoni **€41,50 IVA compresa (4%)**

Disposizione integrative:

1. Il costo del singolo pasto, comprensivo di primo piatto, secondo piatto, contorno, frutta e pane a carico dell'utente è determinato attualmente in **€4,15 compresa IVA** applicata nella misura del **4%**.

2. L'importo indicato (che è comprensivo del costo del pasto singolo praticato dalla ditta appaltatrice e da una quota aggiuntiva a parziale copertura dei costi di organizzazione e distribuzione) non subirà alcuna variazione nel corso dell'anno, anche se il costo del servizio dovesse subire un aumento o una riduzione.

3. Per il ritiro del pasto caldo, l'utente dovrà consegnare all'addetto un buono pasto preventivamente acquistato presso i Servizi Sociali (blocchetti da 5 buoni).

4. Nel caso in cui l'utente intenda non usufruire del pasto prenotato, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Servizi Sociali entro e non oltre le ore 8.30 dello stesso giorno. Oltre tale orario verrà comunque addebitato il costo del buono pasto.

ALLEGATO E

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO Percentuali di Partecipazione dell'Utente alla Spesa Anno 2010

Valore I.S.E.E.-Servizio A.D.	Quota di partecipazione dell'utente (% su quota oraria)	Quota oraria corrispondente
Fino a 5.992,61 €	Servizio gratuito	0
Da 5.992,62 € a 6.992,62 €	10,00%	2,10
Da 6.992,63 € a 7.992,63 €	20,00%	4,20
Da 7.992,64 € a 8.992,64 €	30,00%	6,30
Da 8.992,65 € a 9.992,65 €	40,00%	8,40
Da 9.992,66 € a 10.992,66 €	50,00%	10,50
Da 10.992,67 € a 11.992,67 €	60,00%	12,60
Da 11.992,68 € a 12.992,68 €	70,00%	14,70
Da 12.992,69 € a 13.992,69 €	80,00%	16,80
Da 13.992,70 € a 14.992,70 €	90,00%	18,90
Oltre 14.992,71 €	100,00%	21,00

Disposizione integrative:

1. Al valore dell'I.S.E.E., va **sommata la quota pari al 50%** dei redditi percepiti dall'utente che usufruisce del servizio (o dagli utenti se più di uno) non dichiarati ai fini I.R.P.E.F. - e derivanti da indennità di accompagnamento, pensioni di invalidità, pensione sociale, pensioni estere, rendite INAIL, pensioni di guerra -, divisa per il coefficiente della scala di equivalenza corrispondente al nucleo considerato:

I.S.E.E. + (50% R. esenti I. : coefficiente specifico) = I.S.E.E.-Servizio A.D.

2. Il **costo orario** a carico dell'utente è determinato attualmente in **€ 21,00 compresa IVA** applicata nella misura del **4%**. Tale importo non subirà alcuna variazione nel corso dell'anno, anche se il costo orario del servizio dovesse subire un aumento o una riduzione.

3. Oltre il costo orario del personale sarà addebitato per ogni viaggio effettuato con automezzi di servizio, il costo chilometrico al prezzo previsto per i pubblici dipendenti (pari attualmente a: **0,22€ per Km**) fatta eccezione per la tratta Comune – abitazione e luogo di cura od enti o Servizi pubblici.

4. Qualora il trasporto venga effettuato da personale volontario, obiettori in servizio civile, ecc. verrà addebitato esclusivamente il costo chilometrico.
5. Il servizio è totalmente gratuito per commissioni brevi (consegna spesa, pagamento bollette, consegna ricette o farmaci, ecc), che **non richiedano il trasporto dell'utente**, effettuate da obiettori di coscienza in servizio civile presso il Comune o da volontari.
6. Il relativo importo, calcolato in base ai trasporti effettuati, verrà riscosso con periodicità bimestrale in via posticipata, previa verifica e determinazione delle quote dovute da parte di ciascun utente.
7. Chi non richiede riduzioni rispetto alla tariffa massima, non è tenuto a produrre documentazione reddituale e/o patrimoniale per l'accesso al Servizio A.D.

ALLEGATO F

COMUNE DI SCALEA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Da consegnare all'utente all'avvio del Servizio di Assistenza Domiciliare.

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Le prestazioni a domicilio vengono erogate in conformità al piano individualizzato d'intervento predisposto dall'equipe operativa del Servizio.

L'esercizio delle attività assistenziali deve tendere alla massima attivazione delle capacità potenziali residue della persona assistita o del nucleo, evitando che le prestazioni si sostituiscano ad attività che gli interessati, sia pur con un certo sforzo, siano in grado di svolgere direttamente o con l'aiuto dei familiari.

Gli orari di permanenza dell'Assistente domiciliare presso l'abitazione dell'utente vengono **concordati** al momento dell'accettazione della domanda **fra utente ed Assistente Sociale**. Il primo mese in cui l'utente usufruisce del Servizio viene considerato un "periodo di prova" nel quale l'Assistente Sociale e l'Assistente domiciliare possono verificare concretamente l'utilità del servizio offerto ed eventualmente predisporre delle variazioni.

I lavori domestici devono essere effettuati in **presenza dell'utente** che non può assentarsi in quel momento.

L'utente dovrà mensilmente **confermare le prestazioni** che gli vengono erogate, firmando un apposito modulo.

Le **pulizie** di cui si deve occupare l'Assistente domiciliare riguardano soltanto **prestazioni strettamente necessarie** a mantenere l'igiene e l'ordine dell'ambiente in cui l'utente vive.

L'utente dovrà **astenersi** nel frattempo **dal fumare** ed areare i locali prima dell'arrivo dell'assistente domiciliare.

Qualora vi sia in casa la presenza di animali domestici (cani, gatti ecc), gli stessi dovranno restare chiusi in una stanza diversa e non entrare in contatto con l'operatore o l'utente durante il servizio. Eventuali lettighe od escrementi degli animali stessi vanno rimossi dall'utente prima dell'arrivo degli operatori.

Nei casi in cui sia prevista anche l'attività di mobilizzazione, i familiari o l'utente stesso dovrà provvedere gli ausili (letto ortopedico, deambulatore, sollevatore, ecc) necessari per un'azione corretta e in condizioni di sicurezza.

L'utente **non deve interpellare privatamente il personale al proprio domicilio, né chiedere prestazioni fuori orario (anche a pagamento) o non previste dal mansionario.**

La **prenotazione per trasporti occasionali** va richiesta all'Assistente Sociale **con almeno tre giorni lavorativi di anticipo** ed è subordinata alla disponibilità di mezzi di trasporto comunali e di personale per il giorno richiesto. Per trasporti di particolare rilevanza per le condizioni fisiche del paziente il cittadino si dovrà rivolgere ad un Servizio di trasporto con ambulanza.

La fascia oraria per terapie mediche giornaliere dovrà essere **preventivamente concordata** con gli operatori del servizio.

L'aiuto domestico sarà sospeso nel caso in cui qualche familiare sia presente al domicilio dell'anziano, anche se per un breve periodo.

Ogni utente è tenuto a **comunicare tempestivamente all'Ufficio Servizi Sociali eventuali variazioni** della sua situazione economica ed abitativa (arrivo di parenti, ricoveri in ospedale, periodi di assenza)

Il servizio potrà essere sospeso in caso di assenza temporanea dell'utente, modificato, ridotto o aumentato nelle presenze e nelle ore sentito il parere degli utenti e compatibilmente alle esigenze organizzative del servizio.

Annualmente, entro il mese di giugno, ogni utente dovrà presentare la dichiarazione ISEE per l'aggiornamento della quota di partecipazione al costo del servizio. Qualora l'utente si rifiuti di presentare la dichiarazione ISEE, gli verrà addebitata la tariffa oraria massima.

Periodicamente verranno **effettuati verifiche e controlli** da parte del Servizio Sociale sull'evoluzione delle condizioni di salute, sul reddito ecc degli utenti Servizio A.D.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare **può cessare in caso di:**

- richiesta scritta dell'utente;
- ricovero definitivo presso Istituti;
- qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio;
- cause di forza maggiore connesse con l'operatività del servizio;
- omesso pagamento delle quote di compartecipazione a carico dell'utente.

Il Responsabile dell'Area competente potrà sospendere il Servizio, inoltre, **qualora gli utenti non si attengano alle norme qui riportate.**

Scalea, ____/____/____

Firma dell'utente per presa visione ed accettazione _____

Per ogni informazione, prenotazione trasporti, richiesta di variazione d'orario, sospensione del servizio ecc, ci si potrà rivolgere all'Assistente Sociale, telefonando allo **0985282246** dalle ore 8.00 alle ore 9.00 o inviando e-mail al seguente indirizzo: servizisociali.scalea@asmepec.it

ò

ALLEGATO G
SOGGIORNI CLIMATICI
Anno 2010

Disposizione integrative:

1. I requisiti di accesso per la partecipazione ai soggiorni sono:
 - a. Residenza nel Comune di Scalea,
 - b. Età pari o superiore ad anni 60 (uomini e donne),
 - c. Autosufficienza psico-motoria e idoneità al tipo di soggiorno prescelto. Il Comune potrà richiedere la certificazione medica di idoneità.
2. Il costo dei soggiorni è determinato dal costo alberghiero (tenendo conto delle differenze tra camera singola o doppia) oltre a quello per l'animazione. Il costo complessivo verrà determinato pertanto all'atto di stipula del contratto con l'agenzia organizzatrice o l'albergo.
3. **Il relativo importo** verrà riscosso in due rate: **100 euro all'atto dell'iscrizione** e la quota rimanente **almeno 7 giorni prima della partenza**.
4. La quota di iscrizione potrà essere restituita solo previa presentazione di certificato medico con almeno 15 giorni di anticipo dalla data della partenza.
5. Il Comune concorrere assumendo a proprio carico il costo del trasporto e dell'organizzazione.
6. E' consentita la partecipazione a più soggiorni nell'arco di un anno previo pagamento per il secondo soggiorno della quota intera (comprensiva del trasporto). Qualora i posti siano limitati, sarà data precedenza a coloro i quali non abbiano ancora partecipato a nessun soggiorno e secondo l'ordine di iscrizione.
7. La partecipazione di persone residenti fuori comune o di età inferiore (comunque non oltre i 5 anni) potrà essere autorizzata solo se rimangono posti disponibili e con il pagamento della quota intera (comprensiva del trasporto).
8. Gli anziani con reddito ISEE inferiore al doppio del minimo vitale (2 volte la pensione minima INPS) possono richiedere, previa presentazione della D.S.U., la rateizzazione in due rate di cui la

prima del 50% da versare almeno 7 giorni prima della partenza e la quota rimanente ad un mese dalla conclusione del soggiorno.

ALLEGATO H

TARIFE ED AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVE ED ASSISTENZIALI Anno 2010

Le tariffe e disposizioni integrative verranno assunte con successiva delibera di Giunta Comunale

ALLEGATO I

AFFIDO ETEROFAMILIARE

Determinazione quota mensile di contribuzione alla famiglia affidataria Anno 2010

	Quota mensile prevista
7 giorni alla settimana	411,53 €
6 giorni alla settimana	352,74 €
5 giorni alla settimana	293,95 €
4 giorni alla settimana	235,16 €
3 giorni alla settimana	176,37 €
2 giorni alla settimana	117,58 €
1 giorno alla settimana	58,79 €

Disposizioni integrative:

1. Il contributo si intende per l'intero importo anche se il minore rimane presso la famiglia affidataria solo per una parte della giornata (mattino, pomeriggio o notte) e poi rientra nella famiglia di origine.

Qualora la famiglia affidataria garantisca anche la pronta accoglienza, l'importo è aumentato come indicato nella tabella.

2. Il Comune provvederà alla copertura assicurativa RC ed infortuni per ogni minore in affido eterofamiliare.

3. Il contributo si intende riferito per ogni minore, anche nella situazione di compresenza di più di fratelli nella stessa famiglia affidataria.

4. La somma indicata è diminuita dell'importo pari agli assegni familiari, agli assegni assistenziali, ai trattamenti previdenziali e/o altro reddito relativi al minore di cui l'affidatario detenga la disponibilità.
5. La somma base può essere aumentata fino ad un ulteriore 50% in caso di pronta accoglienza e qualora l'affidatario documenti notevoli spese vive di mantenimento, cura, educazione del minore.
6. In caso di affidamenti di tipo consensuale, effettuati quindi in accordo con gli esercenti la potestà genitoriale, il servizio sociale stabilirà nell'ambito di un progetto condiviso ed in considerazione della complessiva situazione socio-economica e della ricaduta sull'efficacia della relazione d'aiuto, l'importo di partecipazione alla spesa richiesto ai genitori.
7. In caso di non frequenza della famiglia affidataria o di riduzione dei giorni di permanenza per gli affidi diurni, il contributo verrà proporzionalmente ridotto solo se il periodo è superiore ai 15gg.
8. Qualora la famiglia affidataria garantisca anche la pronta accoglienza del minore, se necessaria, l'importo determinato in base ai giorni di frequenza verrà aumentato del 20%, ma comunque non oltre l'importo della pensione minima INPS.